



DECRETO RETTORALE n. 49/15

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO l'art. 42 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, che - con riferimento alla composizione delle Commissioni degli esami universitari di profitto e di laurea - stabilisce tra l'altro che: *"...Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia.*

VISTO il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 5 del 24.2.2011, ed in particolare l'art. 11, comma 6, che - con riferimento alla composizione delle Commissioni degli esami di profitto - stabilisce tra l'altro che: *"Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della commissione; il secondo è un altro docente del medesimo o di ambito disciplinare affine o un cultore della materia indicato annualmente dal titolare dell'insegnamento".*

VISTE le delibere del 15 maggio 2015 con le quali il Consiglio di Facoltà ed il Senato Accademico dell'Ateneo hanno approvato il *Regolamento sui Cultori della materia;*

DECRETA

E' emanato nel testo allegato il *Regolamento sui Cultori della materia*. Ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento lo stesso entra in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della sua emanazione.

Benevento, 31 luglio 2015

IL RETTORE
f.to Prof. Augusto FANTOZZI



REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

Art. 1

Definizione delle funzioni

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina dei cultori della materia e le loro attività.

Si intendono “cultori della materia” d’ora innanzi “cultori” esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico disciplinare, documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse – alle condizioni e con le procedure stabilite nel presente regolamento – a far parte delle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri.

È in ogni caso escluso lo svolgimento da parte dei cultori di altre attività istituzionali, sotto qualsivoglia forma (con particolare riferimento a lezioni, seminari, esercitazioni, assistenza agli studenti). La partecipazione dei cultori alle Commissioni degli esami di profitto in veste di membri non dà diritto ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli universitari.

Ogni diversa disposizione provvedimento o negoziale è nulla ed improduttiva di qualunque effetto giuridico.

Art. 2

Requisiti per il conseguimento della nomina a cultore della materia

Ai fini della nomina a cultore, è necessario aver conseguito da almeno un anno la laurea magistrale (o laurea specialistica o laurea secondo il precedente ordinamento) nonché il comprovato possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- a) Aver superato con esito positivo l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in una disciplina coerente con quella per la quale abbia presentato istanza di nomina di cultore;
- b) Essere in possesso di almeno una pubblicazione nella materia per la quale abbia presentato istanza di nomina di cultore o in una materia affine;
- c) Aver svolto una tesi di laurea nella materia per la quale abbia presentato istanza di nomina di cultore o in una materia affine;
- d) Aver concluso con esito positivo un assegno di ricerca o una borsa di studio finalizzati alla ricerca scientifica, comunque denominati, in una disciplina coerente con quella per la quale abbia presentato istanza di nomina di cultore;
- e) Essere stati professori, ricercatori, assistenti ordinari, in una disciplina del settore scientifico-disciplinare per la quale si propone la nomina a cultore della materia;
- f) Essere o essere stato magistrato, procuratore, avvocato dello Stato, notaio;
- g) Aver conseguito l’abilitazione professionale ovvero all’insegnamento di materie giuridico-economiche;



- h) Aver conseguito un diploma di specializzazione o un *master post lauream* in una disciplina coerente con l'insegnamento per il quale abbia presentato istanza di nomina di cultore.

Gli e-tutor in servizio presso l'Università degli Studi "Giustino Fortunato" sono assimilati ai cultori della materia nelle discipline per le quali svolgono la loro funzione e possono far parte delle commissioni di esami.

Art. 3

Procedura di nomina

La proposta di nomina di un soggetto di cui all'articolo 1 quale cultore è formulata dal docente titolare del corso di insegnamento in riferimento ad uno specifico settore scientifico disciplinare ed è, pena l'inammissibilità, corredata:

- a) da una previa dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso espressamente enuncia la sua volontà di accettare la disciplina dettata dal presente regolamento e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale nonché di non intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extrauniversitario che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari.
- b) da un curriculum documentato dell'interessato, dal quale risultino il possesso della laurea magistrale od equipollente e l'acquisizione di esperienze e competenze coerenti con tale titolo. La proposta di nomina è successivamente sottoposta al Consiglio di Facoltà per l'approvazione.

Il Consiglio di Facoltà, sulla base della proposta del docente titolare del corso di insegnamento e del curriculum documentato dell'interessato, in relazione alle materie appartenenti al settore scientifico-disciplinare di riferimento, delibera la nomina a cultore.

Art. 4

Durata e rinnovo

Il riconoscimento del titolo di "cultore" ha validità per un triennio accademico, ferma restando la possibilità di revoca con motivata delibera del Consiglio di Facoltà.

Il cultore può fare uso di tale titolo esclusivamente nel periodo di attribuzione e con l'indicazione della/e disciplina/e e del settore scientifico-disciplinare in cui è stato conferito.

Le relative certificazioni sono rilasciate dal Preside in base all'attestazione presentata dal titolare della disciplina dalla quale si evinca che il cultore abbia partecipato con continuità per almeno il 70% agli esami di profitto.

Alla scadenza del triennio è consentito il rinnovo, previa dimostrazione della continuità dell'impegno scientifico e/o professionale, con la procedura di cui al precedente art. 3.

Art. 5

Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo alla sua emanazione.